



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

**CIRCOLARE N. 4/D**

Roma, 11 febbraio 2004

Protocollo: 4837

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia  
delle Dogane

Allegati:

LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circostrizioni Doganali

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di

BIELLA – VERCELLI – REGGIO  
EMILIA - AREZZO  
SASSARI – PORTO EMPEDOCLE  
TRAPANI - PORDENONE  
PORDENONE – MESSINA –  
GAETA – SAVONA – PISA –  
LIVORNO - AVEZZANO

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina, 1  
00149 ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive  
- Area Commercio Estero  
Viale Boston, 25  
00144 ROMA

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
Viale XXI Aprile, 51  
00162 ROMA

Al SE.C.I.T. Servizio Consultivo ed  
Ispettivo Tributario  
00100 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche  
Fiscali  
Viale Europa, 242  
00144 ROMA

All' Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa e  
Contenzioso

ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione  
del Direttore

SEDE

All' Area Affari Giuridici e  
Contenzioso

SEDE

All' Area Personale, Organizzazione e  
Informatica

SEDE

All' Area Verifiche e controlli tributi  
doganali e accise – Laboratori  
Chimici

SEDE

Al Servizio Autonomo Interventi  
nel Settore Agricolo

SEDE

Alla Confcommercio

Piazza G. Belli, 2

00153 ROMA

Alla Confesercenti

Via Farini, 5

00185 ROMA

Alla Confederazione Nazionale

Artigianato

Via Guatani, 13

00161 ROMA

Alla Camera di Commercio

Internazionale – Sezione Italia

Via XX Settembre, 5

00187 ROMA

All' Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)

Corso Venezia, 47/49

20121 MILANO

Alla Global Refund Srl  
Via Tintoretto, 15  
21012 CASSANO MAGNAGO  
(VARESE)

**OGGETTO:** D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 – Art.38 quater. Sgravio o rimborso dell'imposta per i soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea. Viaggiatori muniti di biglietto aereo ed in possesso del c.d. "through check-in".

Sono stati richiesti alla scrivente chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per ammettere al beneficio previsto dall'art.38 quater del D.P.R. n.633/72 anche i viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Unione Europea, muniti di un unico biglietto di viaggio con destinazione finale Paesi terzi e di doppia carta di imbarco (c.d. "through check-in"). Ossia se si possa considerare quale ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario, tenuto ad apporre il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all'uso personale o familiare del turista, l'ufficio doganale nazionale di partenza presso il quale il viaggiatore effettua l'unico check-in e riceve due carte di imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria.

Tale richiesta è essenzialmente motivata dall'esigenza di trovare, nel rispetto della normativa vigente, idonea soluzione alle difficoltà incontrate dai viaggiatori in parola per ottenere il "visto di uscita" dalla dogana aeroportuale di trasbordo, tenuto conto dei tempi generalmente ravvicinati delle coincidenze tra le due tratte di volo ed in considerazione del fatto che in alcuni scali aeroportuali comunitari non è prevista la collocazione di uffici doganali nelle zone di transito.

Come è noto, l'art. 38 quater del D.P.R. n.633/72 ha recepito la prescrizione recata dall'art.15 della Direttiva CEE 17 maggio 1977, n.388 (VI Direttiva IVA) che, nel disciplinare le condizioni per l'applicabilità dell'esenzione da imposta all'esportazione ed assimilate, ha previsto, per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, oltre ai requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali può essere concesso il beneficio in questione, che

“la prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità”.

Per cogliere l’esatta portata del requisito comprovante l’avvenuta esportazione, occorre considerare che la *ratio* dell’intera disposizione recata dalla predetta direttiva va ricercata nella volontà del legislatore comunitario e, conseguentemente, nazionale di agevolare i turisti stranieri e di introdurre particolari agevolazioni in uscita dal territorio doganale comunitario, fornendo, ovviamente, adeguate garanzie che i beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati al suo interno, in evasione d’imposte.

Ciò premesso, al fine della corretta individuazione della “dogana di uscita dal territorio comunitario” nella particolare ipotesi oggetto d’esame, si ritiene che debba farsi riferimento sia alle condizioni che permettono il mantenimento dello *status* di “viaggiatore diretto fuori dalla U.E.” in capo al turista in partenza da un aeroporto nazionale, sia alle condizioni al cui verificarsi un viaggio diretto ad un Paese terzo possa considerarsi come ininterrotto, pur se frazionato in due tratte, una delle quali interna al territorio doganale e fiscale della Comunità.

Su tali punti, la Commissione europea, in ordine alla possibilità di effettuare vendite di beni in esenzione da imposte nei duty-free a viaggiatori muniti di biglietto unico ed in possesso del “through check-in”, ha riconosciuto (nota TAXUD/C/3/PM d:doc//dutyfree/A55548 del 16 gennaio 2001) che il transito su un aeroporto comunitario, prima di giungere alla finale destinazione in un Paese terzo non modifica lo *status* di viaggiatore diretto fuori dall’U.E., lasciando agli Stati membri l’identificazione delle condizioni al cui verificarsi un viaggio diretto ad un Paese terzo possa considerarsi ininterrotto.

Sulla scorta di tale parere, fondato sul medesimo presupposto fattuale e giuridico, questa Agenzia ritiene di poter fondatamente sostenere che i viaggiatori domiciliati o residenti fuori dal territorio della Comunità Europea, in possesso di biglietto aereo unico con destinazione finale in un Paese extra-comunitario e “through check-in”, non modificano il proprio *status* e possano considerarsi imbarcati, fin dal primo scalo di partenza, su un volo da considerarsi ininterrotto, estrinsecandosi operativamente l’ipotesi configurata in un unico check-in, all’aeroporto di partenza.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, interpellata da questa Agenzia al riguardo, ha riconosciuto la legittimità dell’apposizione sulla fattura del “visto uscire” da parte dell’ufficio doganale sito nell’aeroporto di partenza, atteso che, anche nel caso di possesso da parte di passeggeri di Paesi terzi di un unico biglietto con destinazione extra-UE con doppia carta d’imbarco, viene soddisfatta la condizione prevista dal citato art.38 quater, che subordina la concessione del trattamento di non imponibilità alla circostanza che i beni vengano trasportati al di fuori del territorio doganale.

Ne consegue, pertanto che, **ove il viaggiatore domiciliato o residente fuori dall’Unione Europea effettui l’unico check-in con il contestuale rilascio della doppia carta d’imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria** (es. Bari – Roma – New York oppure Milano – Francoforte – Tokio), **l’ufficio doganale nazionale sito presso l’aeroporto di partenza potrà apporre, ai sensi dell’art.38 quater del DPR n.633/72, il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore.**

Pertanto, gli uffici interessati avranno cura, nell’espletamento delle formalità necessarie per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 38 quater del DPR n. 633/72 ed in relazione agli aspetti più propriamente operativi e connessi all’attività strettamente doganale, di verificare il puntuale riscontro delle condizioni prospettate.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici e, nel contempo, di attivare ogni idonea iniziativa finalizzata a rendere un servizio efficiente e del tutto rispondente alle esigenze di un’utenza, generalmente straniera, che, con tale tipo di acquisti, contribuisce a sostenere diversi settori dell’economia nazionale.

*Il Direttore dell’Area Centrale*  
Dr. Aldo Tarascio